

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Si precisa che nel presente Allegato sono indicate, per completezza, anche le *ulteriori segnalazioni* che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio.

Indice

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	4
MINISTERO DELL'INTERNO	7
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	8
MINISTERO DELLE FINANZE	9
MINISTERO DELLA CULTURA	10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, <i>Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.	Confcommercio L'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, del green pass in ambito privato, previsto agli art. 3 del decreto, porta con sé l'onere di controllo, nonché l'obbligo di adottare le opportune modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, in capo ai datori di lavoro, secondo quanto previsto ai commi 4 e 5, all'art. 3, DL 127/2021 convertito. Si ritiene sarebbe opportuno stimare l'impatto per le imprese relativo agli oneri aggiuntivi in attuazione del presente disposto normativo.
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 <i>Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</i> , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215	Confartigianato In merito al "bilancio degli oneri" si segnala l'obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 <i>Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Pulizia manutentiva reti fognarie</p> <p>Viene modificato l'art. 230 comma 5 del codice ambientale relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, prevedendo che gli stessi si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Questa prima parte della norma risulta una semplificazione. In aggiunta però si prevede che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare prevedere che tali soggetti siano iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi non rappresenta solo un onere aggiuntivo ma in alcuni casi rischia di diventare un vero e proprio ostacolo allo svolgimento di tale attività poiché i mezzi con i quali viene svolta l'attività sono mezzi speciali non iscrivibili in conto terzi.</p>
<p>Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 <i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Qualificazione installatori FER</p> <p>Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel recepire la nuova direttiva sulla promozione dell'energia rinnovabile, è di recente intervenuto in ordine ai sistemi di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. qualificazione FER), introducendo nuove disposizioni insuscettibili di conseguire adeguati parametri di chiarezza regolativa e certezza attuativa. Il legislatore, mediante l'art. 47 del decreto delegato, ha riscritto "quota parte" dell'art. 15 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – introduttivo dell'obbligo di qualificazione FER – con l'obiettivo di semplificarne la relativa disciplina, causa di confusione applicativa. Senonché, il nuovo testo, non solo non è riuscito nell'intento di razionalizzare e rendere più omogeneo il quadro giuridico di riferimento, ma rischia, nel medio periodo, di diventare il principale fattore di inceppamento per l'operare efficiente di molte imprese agenti nel settore delle rinnovabili.</p> <p>La nuova e contestata formula legislativa, presenta, in sintesi le seguenti criticità:</p>

	<p>1) nell'istituire un doppio binario per il riconoscimento professionale, appronta un regime di trattamento giuridico differenziato, per cui, da una parte, è prevista l'assegnazione ipso facto della qualificazione ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lett. a), a-bis), b) o d), dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008, mentre, dall'altra, è in via residuale fissato un apparato di regole per i soli soggetti di cui alla lett. c), ossia per quelli abilitati a svolgere il ruolo di responsabile tecnico attraverso il possesso di un titolo o attestato professionale, cui sommare almeno quattro anni di esperienza maturati alle dipendenze di un'impresa del settore;</p> <p>2) dispone, inoltre, la retroattività delle nuove disposizioni con evidente pregiudizio per il titolo abilitante alla installazione di impianti FER, regolarmente conseguito dai soggetti ex lett. c), sulla base di percorsi formativi obbligatori di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'innovazione normativa in commento appare, dunque, discriminatoria in più punti, potendo dare luogo, in astratto, a contenziosi in sede sia civile che amministrativa, oltreché ad iniziative dinanzi all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.</p>
<p>Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Riduzione plastica (Art. 30, comma 5)</p> <p>Il decreto ricalca sostanzialmente le previsioni europee, con l'eccezione di alcune deroghe (ad esempio bioplastiche) introdotte dall'Italia che sembrano non essere in linea con la Direttiva (in corso un confronto con la CE). In ogni caso l'impatto della nuova disciplina per le imprese sarà significativo.</p>
<p>Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 <i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Rifiuti</p> <p>La norma prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Questa comunicazione non è prevista dalla Direttiva Europea.</p>

<p>DM 22 settembre 2020, n. 188 <i>Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</i></p>	<p>CNA ➤ Rifiuti Il Regolamento prevede inoltre il riferimento puntuale alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'implementazione del Sistema di gestione della qualità, che il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare per dimostrare il rispetto complessivo dei requisiti del regolamento.</p> <p>CONFINDUSTRIA Si segnala una possibile ridondanza di dichiarazioni previste dal DM n. 188/2020. Infatti, l'articolo 5, comma 1, del DM prevede che il gestore deve inviare la dichiarazione di conformità <i>“con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente”</i>. Invece, manca del tutto una disposizione che imponga la trasmissione della dichiarazione di conformità al cliente destinatario dell'End of Waste. In altre discipline nazionali ed europee – si vedano ad esempio materiali od oggetti a contatto con alimenti – la trasmissione è fatta al cliente, mentre alle autorità competenti la dichiarazione viene semplicemente messa a disposizione (come comunque previsto al comma 2 dell'articolo 5 che dispone: <i>“Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità di cui al comma 1 presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano”</i>). Vi è quindi una ridondanza di adempimenti (obbligo di comunicazione all'autorità competente e a quella di controllo a cui si aggiunge l'obbligo di conservazione e messa a disposizione su richiesta delle autorità di controllo), mentre manca l'obbligo di trasmissione al cliente destinatario del materiale recuperato, che dovrebbe essere il primo soggetto interessato.</p>
--	--

MINISTERO DELL'INTERNO

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto ministeriale 1° settembre 2021, <i>Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Controllo e manutenzione di impianti</p> <p>Il decreto in titolo risulta nei fatti di difficile attuazione in quanto contiene ingenti obblighi di carattere formativo per gli installatori di impianti, che devono essere previsti da un ulteriore decreto (non ancora emanato).</p> <p>In particolare la criticità della tempistica è riferita alle imprese del settore impianti, poiché il decreto introduce tramite l'articolo 4, un innovativo sistema di "Qualificazione dei tecnici manutentori" anche per le imprese di installazioni di impianti e nei fatti duplica quanto già regolato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.</p> <p>Infatti, si ritiene indispensabile poter rivedere e riconsiderare le figure destinatarie del provvedimento e i conseguenti adempimenti, in quanto il citato D.M. 37 del 2008, contiene già una disciplina obbligatoria di selezione delle imprese abilitate a svolgere attività di manutenzione sugli impianti, inclusi anche gli "impianti di protezione antincendio" (articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M.).</p> <p>Infine, si rileva una discrasia con il DM 37/2008 in quanto le norme pur riferendosi alla stessa materia non risultano coordinate, ma in alcuni casi confliggenti.</p> <p>Ciò, in particolare, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ obblighi del committente o del proprietario degli impianti in relazione alla disciplina che si propone di adottare con il decreto proposto;✓ relazione intercorrente tra il provvedimento e l'obbligo di cui agli articoli 3 e 10 del D.M. n. 37/2008 di rivolgersi ad imprese abilitate per l'effettuazione di lavori "straordinari" relativi alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di protezione antincendio.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 <i>Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ ART. 1 - Modifiche al Codice della Strada</p> <p>Art. 1, comma 1, lett. e-sexies (modifiche all'art. 180 CDS). Viene previsto l'obbligo di presentarsi per esibire, su richiesta della pubblica autorità, la documentazione comprovante l'ottemperanza ai doveri in ordine alla circolazione. L'obbligo di presentarsi può essere superato dall'invio di una PEC, quindi rappresenta una semplificazione.</p> <p>Art. 1, co. 5-sexies, lett. c). Viene previsto l'obbligo, a carico delle imprese di autotrasporto di persone, di tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio: a) la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero; b) la documentazione dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro.</p> <p>Questo adempimento non consente una verifica puntuale, per esempio, le imprese di bus tengono a bordo l'ultima busta paga. Generalmente gli stipendi vengono pagati tra il giorno 10 e 15 del mese. Se la verifica avviene agli inizi del mese l'ultima busta paga è quella del mese precedente ma nel frattempo il dipendente potrebbe essersi licenziato avendo come preavviso 15gg. Tutto questo non viene tracciato. Basterebbe che come avviene per il REN fosse disponibile il codice identificativo INPS dell'azienda per avere tutte le informazioni sui dipendenti conducenti.</p>

MINISTERO DELLE FINANZE

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – ART. 1 – <i>Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i>, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.</p> <p>Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 <i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19</i>, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. – ART. 1 –</p>	<p>CNA</p> <p>➤ Contributi a fondo perduto concessi in favore dei soggetti titolari di partita IVA commisurati alla variazione del reddito (la cui inflessione è da dimostrare).</p> <p>Si tratta di oneri relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere un beneficio; tuttavia, in questo caso potrebbero essere sproporzionati rispetto al beneficio stesso da ottenere. Più precisamente, per ottenere il contributo è necessario presentare correttamente la domanda. La verifica della documentazione da allegare all'istanza prevede necessariamente l'intervento di un professionista, in quanto non è facile reperire tutti i dati richiesti.</p> <p>Il compenso del professionista viene stimato mediamente tra 200 e 400 euro. Cifra che potrebbe avere un peso significativo sul quantum spettante del contributo.</p> <p>A tal proposito, per evitare il ricorso al consulente, CNA aveva suggerito una semplificazione della domanda, poiché di tratta di dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) perché riportati nella dichiarazione dei redditi.</p>

MINISTERO DELLA CULTURA

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p align="center">Pubblico registro delle opere cinematografiche</p> <p>Istituito dall'art. 32 della Legge 220/2016 <i>(Legge sul cinema)</i></p> <p>Operativo con il D.P.C.M. 8 gennaio 2018</p> <p>Attuativo dal 2021</p>	<p>CNA</p> <p>➤ Pubblico registro delle opere cinematografiche</p> <p>Il PRCA è il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art. 32 della Legge 220/2016 che consente, in via telematica, ai produttori ed alle imprese cinematografiche o audiovisive italiane di iscrivere le opere cinematografiche e audiovisive di cui sono titolari dei diritti di sfruttamento economico, nonché di depositare gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici con il fine di assicurare la pubblicità e l'opponibilità a terzi, sino a prova contraria, dei dati iscritti e/o depositati nel Registro.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 8 gennaio 2018 e s.m.i. il PRCA è tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura avvalendosi di Istituto Luce-Cinecittà.</p> <p>Il PRCA ricomprende tutte le opere iscritte nel soppresso PRC presso la S.I.A.E. e tutte le relative annotazioni che sono state digitalizzate.</p> <p>Rispetto alla normativa precedente, questo registro contiene numerosi e gravosi oneri. Per realizzare gli effetti di pubblicità e di opponibilità ai terzi sono iscritti nel Registro, in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonché gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici assegnati ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere.</p> <p>Per quanto riguarda le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che non hanno beneficiato di contributi pubblici o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa e per le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, l'iscrizione al pubblico Registro non è obbligatoria, ma facoltativa.</p> <p>Alla inerzia applicativa (durata quattro anni) è poi seguita una rigida impostazione gestionale improntata alla burocratizzazione procedimentale, fonte di nuovi adempimenti per le imprese, con riverbero di tempi e costi addizionali a causa del loro pratico assolvimento. A parere di CNA, pertanto, un eccesso di discrezionalità nel governo del Registro è oggi causa di una prassi</p>

	<p>amministrativa protesa ad un “sindacato di merito”, non di rado capace di contestare il contenuto dispositivo dei contratti oggetto di registrazione.</p> <p>A titolo esemplificativo, l’ammontare complessivo dovuto per la registrazione della documentazione di un’opera non può risultare il medesimo per una serie da 25 milioni di euro e un cortometraggio da 25 mila euro. Così facendo, si rischia di prefigurare sul piano effettuale un sistema “a taglia unica”, centrato sull’implementazione di trattamenti tanto eguali quanto sperequati, in grado di condizionare in modo irragionevole l’accesso al mercato.</p> <p>Con le attuali previsioni, si finisce col prescindere dall’oggettiva disponibilità finanziaria della singola realtà d’impresa, dalla capacità manageriale (della stessa) di fare fronte a sopravvenute e ulteriori incombenze di natura amministrativa e dal valore economico dell’opera audiovisiva.</p>
--	--